



C3

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

m dg - GDAP

PU - 0013808 - 15/01/2018



AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI IL.PP. DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

E, p.c.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017: "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il decreto in oggetto introduce novità in ordine allo svolgimento delle visite fiscali, per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattie, fasce orarie di reperibilità ed esclusioni dall'obbligo di reperibilità.

In particolare:

- L'art. 1 del decreto dispone che la visita fiscale, oltre che a seguito della richiesta del datore di lavoro mediante canale telematico, può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS.
- Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva (art. 2).
- Le fasce di reperibilità (art. 3) sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
- L'art. 4 del decreto stabilisce le circostanze in cui i dipendenti sono esclusi dall'obbligo di reperibilità:
 - a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
 - c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- L'art. 8 dispone che la mancata accettazione da parte del dipendente dell'esito della visita fiscale, debba essere eccepita seduta stante.
- Relativamente al rientro anticipato al lavoro (art. 9) per guarigione anticipata, rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo rilasciato dal medesimo medico ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Si precisa che le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dall'art.7, co. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, coordinato con legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221, non si applicano al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (compresi, quindi, il Corpo di polizia penitenziaria, i dirigenti penitenziari, in ossequio a quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del decreto legislativo n.95/2017 e gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia).

Si assicuri la massima diffusione a tutto il personale.

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Buffa